Titolo

Sospensione e/o interruzione della forza esecutiva della decisione

Descrizione

Non costituisce motivo di sospensione e/o di interruzione della forza esecutiva della decisione della CAE LND e/o del TFN-SVE il semplice ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla società obbligata ad eseguire il pagamento in favore del proprio tesserato, in merito al quale l'organo adito non si sia ancora pronunciato.

Nel caso di specie, ritenuto il mancato pagamento di quanto dovuto dalla società al tesserato nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione che ne aveva affermato l'obbligo, sono stati sanzionati con l'inibizione di mesi 6 (sei) il Presidente rappresentante legale della società deferita e quest'ultima con la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

35/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Fedeli V.

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS; art. 94 ter, comma 5, NOIF; art. 31, commi 6 e 7, CGS.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 90/TFN del 5.11.2024 - (Pietro Paolella e NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005) - Reg. Prot. 76/TFN-SD)